

**Linee guida per la corretta detenzione degli animali da compagnia
appartenenti a specie esotiche invasive (D.Lgs 230/2017, art. 27, comma 4)
Appendice per la testuggine palustre americana, *Trachemys scripta***



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con il supporto di ISPRA in collaborazione con SHI

Maggio 2018

Scopo delle linee guida

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, di specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana e/o l'economia.

Il 30 gennaio 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014.

L'art. 27, comma 4, del D.Lgs 230/2017 prevede che il Ministero dell'Ambiente, con il supporto di ISPRA, pubblichi linee guida per la corretta gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale tenute come animali da compagnia a scopo non commerciale, con particolare riferimento ai rischi connessi a tale detenzione.

Il presente documento definisce i criteri di detenzione di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale da parte dei proprietari non commerciali ed, inoltre, contiene indicazioni sui requisiti minimi per la detenzione da parte di soggetti pubblici e privati operanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, nonché nell'ambito delle attività di eradicazione e gestione delle specie ai sensi degli articoli 19 e 22.

In relazione al dettato degli articoli 19, 22 e 27 del D.Lgs n.230/2017, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare strutture di detenzione in confinamento degli esemplari nell'ambito dell'eradicazione o controllo delle specie, purché tali strutture siano organizzate in modo da scongiurare ogni rischio di fuga degli animali e impedirne la riproduzione.

Le iniziative mirate alla prevenzione dell'abbandono di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale (fenomeno che comporta importanti rischi per l'ambiente e per il benessere degli individui medesimi) rientrano nell'ambito del controllo e del contenimento.

Corretta detenzione di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 230/2017, le specie incluse nell'elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o in quello nazionale non possono essere detenute, allevate, poste in condizione di riprodursi, tranne nei casi in cui la detenzione avvenga nel contesto di misure di gestione o di eradicazione, oppure, ai fini di queste linee guida, ai sensi di quanto previsto agli articoli 26 e 27.

Il D.Lgs 230/2017, infatti, all'art. 26 introduce l'obbligo di denuncia del possesso di individui di specie esotiche invasive incluse nell'elenco europeo o in quello nazionale ed all'art. 27 prevede che i proprietari non commerciali possano continuare a detenere i propri animali da compagnia¹ appartenenti a specie esotiche invasive purché:

- il possesso sia denunciato;
- gli individui siano custoditi in modo che non ne sia possibile la fuga o il rilascio nell'ambiente naturale;
- ne venga impedita la riproduzione.

In alternativa, i proprietari possono affidare gli individui in loro possesso alle strutture pubbliche o private individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.Lgs. 230/2017.

Con la denuncia di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto, il proprietario, si impegna ad adottare le necessarie misure per impedirne la fuga. Le misure idonee variano da specie a specie; si veda anche l'appendice per la testuggine palustre americana *Trachemys scripta*.

Il proprietario, inoltre, si impegna ad adottare le necessarie misure per impedire la riproduzione degli esemplari. Le misure possono includere la sterilizzazione, la separazione dei sessi, la mancata schiusa delle uova.

La denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive si effettua trasmettendo l'apposito modulo via fax, PEC o raccomandata (con allegato un documento di identità del proprietario).

Il modulo di denuncia è scaricabile dal sito web del Ministero dell'Ambiente: <http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive>.

La ricevuta di PEC, fax o raccomandata attesta l'avvenuta denuncia.

Non occorrono autorizzazioni alla degenza in struttura veterinaria per animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive legalmente detenuti e per i quali occorra assistenza veterinaria, anche tenuto conto dell'art. 544-ter del Codice penale in relazione al maltrattamento animale.

Il decesso degli animali denunciati deve essere notificato con le stesse procedure.

La denuncia del possesso, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs 230/2017, deve avvenire entro il 14 agosto 2018 per le specie già inserite nella lista di interesse europeo, oppure entro 6 mesi dall'inserimento di nuove specie nell'elenco europeo o in quello nazionale.

Per la lista aggiornata delle specie si veda: <http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive>

¹ Per animale da compagnia si può fare riferimento alla definizione che ne viene data all'art 1 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987: 'per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia'.

***Appendice per la testuggine palustre americana, Trachemys scripta*²**

La testuggine palustre americana *Trachemys scripta* è inclusa nella lista di specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale pubblicata il 14 luglio 2016, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come indicato nella parte generale delle linee guida, i proprietari non commerciali di individui di testuggine palustre americana *Trachemys scripta* possono continuare a detenere gli individui in loro possesso come animali da compagnia, purché siano custoditi in modo che non ne sia possibile la fuga o il rilascio nell'ambiente naturale e che ne sia impedita la riproduzione.

A tale scopo il possesso deve essere denunciato entro il 14 agosto 2018 con le modalità descritte nella parte generale delle linee guida.

In alternativa, i proprietari possono affidare gli individui in loro possesso alle strutture pubbliche o private individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 230/2017.

In nessun caso gli esemplari possono essere rilasciati nell'ambiente (articolo 25 del D.Lgs 230/2017).

Identificazione

Trachemys scripta è una testuggine di origine nord americana, strettamente legata all'acqua, a cui vengono ad oggi ascritte tre sottospecie, compresa quella nominale:

- *Trachemys scripta scripta* (Thunberg in Schoepff, 1792) detta testuggine palustre americana o testuggine dalle orecchie gialle.
- *Trachemys scripta elegans* (Wied-Neuwied, 1838) detta testuggine dalle orecchie rosse.
- *Trachemys scripta troostii* (Holbrook, 1836) detta testuggine dalle orecchie gialle.

La sottospecie nominale è identificabile per la presenza di una evidente macchia gialla a semiluna dietro gli occhi, ai lati del capo; *T. s. troostii* per avere dietro gli occhi una striscia gialla piuttosto stretta; *T. s. elegans*, per la esclusiva presenza di macchie rosse allungate dietro gli occhi, ai lati della testa.

La taglia massima sino a oggi nota è di 28,3 cm (lunghezza carapace) x 20,0 cm (larghezza carapace) per femmine della sottospecie *elegans* (Di Tizio & Di Cerbo, 2011).

Le disposizioni del D.Lgs. 230/2017 e le indicazioni di cui alle presenti linee guida si applicano a tutte le sottospecie o ibridi.

Come riconoscere maschi e femmine?

Trachemys scripta presenta dimorfismo sessuale legato soprattutto alle dimensioni corporee: le femmine raggiungono una taglia superiore a quella dei maschi (da 1,15 a 1,55 volte). Nella coda la distanza tra l'attaccatura del piastrone e la cloaca risulta maggiore nei maschi. Sempre nei maschi il piastrone è leggermente più concavo, la coda più lunga e più grossa all'attaccatura, le unghie del 2°, 3° e 4° dito delle zampe anteriori sono quasi sempre notevolmente più sviluppate in lunghezza, mentre le unghie delle zampe posteriori sono più

² Un documento contenente più dettagliate indicazioni, compresi suggerimenti per assicurare condizioni ottimali per il mantenimento delle testuggini (Alonzi et al. 2018), elaborato in collaborazione tra ISPRA e SHI, è disponibile nei siti www.specieinvasive.it e www.lifeasap.eu.

sviluppate nelle femmine. Il raggiungimento della maturità sessuale (il momento dal quale il dimorfismo diviene evidente) dipende da vari fattori, compresi alimentazioni e condizioni di allevamento. In linea di massima si ha intorno ai 3 anni di età (con lunghezza del carapace intorno ai 16 cm) per le femmine; prima nei maschi: 2-3 anni con lunghezza carapace di circa 10-12 cm.

Corretta detenzione domestica della testuggine palustre americana, *Trachemys scripta*

Gli animali vanno alloggiati in apposite vasche di dimensioni adeguate. L'ambiente ideale per la detenzione domestica è un acqua-terrario di misure minime 100x40x40 cm, con una zona di acqua profonda, dove l'animale possa nuotare, e una zona emersa (o una zattera) dove possa salire e esporsi alla luce solare.

Qualora i proprietari tengano i propri animali in vasche esterne, laghetti privati e strutture similari, connesse ad ambienti naturali, è necessario impedire qualsiasi possibilità di fuga ad esempio, predisponendo una recinzione a palizzata oppure con rete non inferiori ai 60 cm e interrata almeno 50 cm al fine di escludere ogni rischio di fuga sia dall'alto che dal basso.

Qualora si detengano individui di sesso diverso, occorre predisporre tutte le opportune misure per garantire l'impossibilità di riproduzione, quali la sterilizzazione, la separazione dei sessi negli individui adulti (maschi con dimensioni superiori ai 10 cm, femmine con dimensioni superiori ai 16 cm), oppure rendendo inidonea la zona emersa alla eventuale deposizione di uova (ad esempio, eliminando sabbia, terriccio), oppure adottando misure atte ad impedire la schiusa delle uova deposte (ad esempio, mediante la realizzazione di un forte ombreggiamento della zona emersa con substrato idoneo alla deposizione).

Non occorrono autorizzazioni per fornire al proprio animale l'assistenza veterinaria necessaria, mentre il decesso va comunicato al Ministero dell'Ambiente con le stesse procedure adottate per la denuncia di possesso.

Nel caso di ritrovamento accidentale di un individuo di testuggine palustre americana, *Trachemys scripta*, occorre affidare tale individuo alle strutture pubbliche o private individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 27, comma 5.

Enti e strutture autorizzati per la gestione di *Trachemys scripta*

Molte amministrazioni pubbliche e soggetti privati ospitano individui di testuggine palustre americana, *Trachemys scripta*, in vasche, fontane e laghetti.

In linea con quanto previsto dal D.Lgs n.230/2017, che prevede l'obbligo di eradicazione, controllo numerico o di contenimento delle specie esotiche invasive, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare enti e strutture pubbliche o private alla detenzione di esemplari di *Trachemys scripta* in impianti (vasche, fontane o laghetti) idonei al confinamento definitivo degli esemplari (D.Lgs n. 230/2017 articoli 19, 22 e 27). Gli enti e le strutture autorizzati possono accogliere gli esemplari di *Trachemys scripta* che vengono loro affidati.

Infatti, l'accoglimento e la detenzione degli esemplari di *Trachemys scripta* da parte di tali enti e strutture, consente di ridurre l'abbandono, contribuendo in tal modo alla eradicazione e al controllo della specie, peraltro favorendo il benessere degli individui stessi.

Gli enti e le strutture che ospitano testuggini palustri esotiche devono garantire che gli impianti (vasche, fontane o laghetti) siano organizzati in modo da scongiurare ogni rischio di fuga ed impedire la riproduzione degli animali.

Gli impianti connessi ad ambienti naturali devono essere completamente chiuse o recintate, ad esempio con una rete adeguatamente alta e interrata per almeno 50 cm nel suolo. Tutte le vasche, comprese quelle di stabulazione temporanea, qualora connesse ad ambienti naturali devono essere costruite in modo da escludere ogni possibile fuoriuscita prevedendo, ad esempio, delle sponde alte in cemento.

Gli impianti devono impedire la riproduzione delle tartarughe. Ciò è possibile separando i sessi oppure rendendo inidonea la zona emersa alla deposizione delle uova (ad esempio eliminando sabbia, terriccio), oppure adottando misure atte ad impedire la schiusa delle uova deposte (ad esempio, mediante la realizzazione di un forte ombreggiamento della zona emersa con substrato idoneo alla deposizione).

Deve essere assicurata un'adeguata manutenzione degli impianti al fine di evitare ogni possibile fuga o riproduzione degli animali. Nella progettazione e nella gestione vanno considerati eventi climatici estremi, quali inondazioni, nevicate abbondanti, etc., che potrebbero determinare la fuga degli animali.